



## TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione civile

### ESECUZIONI IMMOBILIARI

**i Giudici dell'Esecuzione,**

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione;

visto il D.L. 11/2020,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale data 12/03/2020, a conferma del provvedimento già emesso e recante le misure organizzative necessarie al contenimento dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di COVID 19 ,

Dato atto che il DL 11/2020 prevede la sospensione dei termini processuali fino al 22 marzo;

dato atto che nell'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, sono in vigore disposizioni eccezionali volte a limitare la massimo le occasioni di diffusione del contagio ai sensi del D.L. 8 marzo 2020;

ritenuto che, vista la attuale situazione sanitaria, in continuo divenire, ed il quadro legislativo di emergenza che ne deriva, sia quantomeno opportuno che le operazioni di vendita inerenti alle procedure esecutive tengano conto della necessità di azioni coerenti e decise volte a prevenire al massimo le occasioni di diffusione del contagio; in relazione alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino in atto operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, si rende necessario adottare misure uniformi idonee a regolare l'attività dei Delegati alle vendite e dei Custodi,

### DISPONGONO

in riferimento a **tutti i procedimenti di Esecuzioni Immobiliari attualmente pendenti**, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 12 marzo ed il 22 marzo 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "*vendita revocata dal GE*"; sono parimenti revocate le aste già sospese in attuazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal Presidente del Tribunale nelle scorse settimane;
- 2) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune

disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; analoga operazione sarà svolta con riferimento alle aste già sospese alla data del presente provvedimento in base ai provvedimenti di sospensione delle scorse settimane, le quali parimenti si intendono revocate;

- 4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, la pubblicazione è sospesa sino al 4 aprile;
- 5) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino al 4 aprile;
- 6) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari, per le visite e le stime, presso gli immobili staggiti sino al 4 aprile 2020; **ferma la facoltà di accesso da parte del custode nell'esercizio del suo incarico in situazioni di necessità ed urgenza**;
- 7) Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino al 4 aprile 2020;
- 8) E' sospesa, sino al 4 aprile 2020, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti; in ogni caso, i Custodi sono invitati a fissare i nuovi accessi all'esecuzione di un ordine di liberazione successivamente al 31 maggio 2020, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui vi sia stata già aggiudicazione del bene;
- 9) Sono sospesi, fino al 22 marzo 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Si comunichi il presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti, a NAVE, e si pubblichi il presente avviso sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 12/03/2020

I Giudici dell'Esecuzione

Dott. Antonino Fazio



  
Il Presidente del Tribunale  
Dott. Stefano BRUSATI

